



Osservatorio **Centro Studi**

Lavoro occasionale di tipo accessorio

Circolari Inps n. 81/08, n. 94/08

Il 27 ottobre 2008 l'Inps ha emanato la circolare n. 94 relativa al lavoro occasionale di tipo accessorio, con la quale si estende l'applicabilità dello strumento in agricoltura.

Originariamente, con la circolare INPS n. 81 del 31 luglio 2008, si era dato avvio alla sperimentazione del lavoro occasionale attraverso i cosiddetti buoni lavoro o *voucher*, in occasione del periodo di vendemmia 2008.

Adesso, il sistema dei buoni lavoro è pienamente operativo, non solo per l'evento individuato ai fini della sperimentazione, ma per tutte le attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da "giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado".

La nuova disciplina del lavoro accessorio, introdotta dal decreto legge n. 112/08, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/08, è sostanzialmente diversa da quella originariamente prevista nel 2003 dal d.lgs. n. 276.

Tra le novità della recente riforma, merita una segnalazione l'attribuzione alle Agenzie per il lavoro di un ruolo nella gestione dei rapporti di lavoro di tipo accessorio, essendo state espressamente affiancate all'Inps in qualità di concessionarie del servizio (art. 72, comma 5 d.lgs. n. 276/03).

Nel merito, altra significativa novità riguarda il superamento dei vincoli soggettivi relativi a coloro che possono essere assunti con la formula del lavoro occasionale di tipo accessorio. Infatti, mentre le disposizioni originarie prevedevano che le prestazioni potessero essere effettuate "da soggetti a rischio di esclusione sociale

o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”, le nuove norme non stabiliscono alcun limite.

Per quanto riguarda le attività per le quali sono utilizzabili i buoni lavoro, la *manovra estiva* ne ha ampliato il novero, con la significativa novità della espressa previsione del lavoro agricolo (settore per il quale si è svolta, per la vendemmia 2008, la prima fase di sperimentazione). Nel dettaglio, tali attività sono le seguenti:

- a) lavori domestici;
- b) lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) l'insegnamento privato supplementare;
- d) manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) attività agricole di carattere stagionale;
- g) impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;
- h) consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.

Con riferimento al ruolo delle Agenzie per il lavoro, il citato comma 5 dell'art. 72 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, che ad oggi non è stato ancora emanato, l'individuazione dei concessionari del servizio e la regolamentazione dei criteri e delle modalità per il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

L'ultimo periodo del comma in esame indica in modo espresso – come sopra anticipato – le Agenzie per il lavoro tra i concessionari del servizio, con ciò determinando un vincolo per il Ministro del lavoro che, all'atto della predisposizione del decreto, non potrà escluderle.

Infine, dal tenore delle norme sembrerebbe potersi affermare che le Agenzie per il lavoro, in virtù dell'autorizzazione ministeriale in base alla quale esse operano nel mercato del lavoro, possano *tutte* essere affidatarie del servizio in concessione dei

buoni lavoro. In altre parole, non sembra esser necessario che tale servizio sia affidato ad una o più agenzie sulla base di un bando di gara.

Osservatorio Centro Studi

30 ottobre 2008